



TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA

Parte_1 (C.F.: [REDACTED] *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Ortona, [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;

ATTORE/OPPONENTE

E

Controparte_1 (P. I.V.A.: [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED], Via [REDACTED] presso lo studio degli Avv.ti [REDACTED], che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;

CONVENUTA/OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: per l'attore: 1. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della *Controparte_1* per le causali esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto siccome nullo e/o inammissibile; ^^^ 2. ANCORA IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inesigibilità del credito oggetto d'ingiunzione e, per l'effetto, revocare il d.i. opposto; ^^^ 3. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, In via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome nullo e/o inammissibile, in quanto riferito a crediti maturati in base ad un contratto di prestito da ritenersi non perfezionato per mancata prova dell'effettiva erogazione delle somme oggetto di finanziamento; ^^^

In via subordinata e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome riferito, in tutto o in parte, a crediti inesistenti. In particolare: 1. Accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di prestito indicato in premessa per effetto delle dedotte pattuizioni usurarie, dichiararne, ex art. 1815 c.c, la relativa gratuità; per l'effetto, rideterminare l'esatto dare - avere tra le parti alla data di (apparente) decadenza del beneficio del termine, imputando i pagamenti effettuati, tempo per tempo, dal Sig. *Parte_1*, a deconto del solo capitale prestato; 2. All'esito di quanto sopra, dichiarata la relativa efficacia parziale del contratto di prestito indicato in premessa, affermare che il mutuatario è tenuto alla restituzione del solo residuo capitale prestato, alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, rata per rata, della quota interessi; 3. Alla luce di quanto sopra, accertato e dichiarato l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie a cui era effettivamente tenuto il mutuatario alla data di (apparente) costituzione in mora, dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine pattuito nell'originario piano di ammortamento da parte dell'opponente e la correlata inesistenza

dell'esposizione debitoria oggetto d'ingiunzione. ^^^^ In ulteriore subordine e nel merito, accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto al rapporto di finanziamento per cui è causa, per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'interesse corrispettivo pattuito e/o per la mancata redazione di un piano d'ammortamento in allegato al contratto, ovvero per indicazione in contratto di un TEAG/I.S.C. difforme da quello effettivamente applicato, accertare e dichiarare l'effettivo dare - avere tra le parti, tenendo conto dei pagamenti tempo per tempo effettuati dall'opponente-debitore principale, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB; all'esito di quanto sopra, dichiarare la validità e l'efficacia del contratto di prestito indicato in premessa ed affermare che il mutuatario è tenuto alla restituzione del solo residuo capitale prestato maggiorato degli interessi determinati ex art. 117 TUB, alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, rata per rata, della maggior quota interessi addebitata; alla luce di quanto sopra, accertato e dichiarato l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie a cui era effettivamente tenuto il mutuatario alla data di (apparente) costituzione in mora, dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine pattuito nell'originario piano di ammortamento in cui è (apparentemente) incorso l'opponente-debitore principale e la correlata inesistenza dell'esposizione debitoria oggetto d'ingiunzione; ^^^ 4. IN OGNI CASO, all'esito di quanto sopra, in accoglimento delle domande come sopra formulate, dichiarare non dovute le somme oggetto di ingiunzione, compensando l'asserita ragione creditoria della Società opposta con le somme illegittimamente addebitate in danno del Sig. *Parte 1* in conseguenza delle nullità sopra eccepite, maggiorate degli interessi attivi, in misura pari al tasso legale, sui saldi che, tempo per tempo, risultassero eventualmente a credito della detta parte opponente per effetto dell'epurazione delle somme indebitamente applicate e supra eccepite, oltre accessori - rivalutazione ed interessi - come per legge, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario".

Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, di rito - dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa; In via pregiudiziale, ma gradata - Concedere alla *Controparte 1* il termine per attivare il procedimento di mediazione; In via preliminare, nel merito, - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. ■■■2024 del 28/03/2024 RG n. ■■■ /2024 emesso dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. ■■■024 del ■■/03/2024 RG n. ■■■2024 emesso dal Tribunale di Chieti Sez. Distaccata di Ortona In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. *Parte 1* al pagamento in favore della società *Controparte 1* della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 23.3.2024, la *Controparte_1* ha chiesto ingiungersi al sig. *Parte_1* il pagamento della somma di € 16.640,11 oltre interessi e spese della fase monitoria, in virtù del contratto di credito al consumo, stipulato con XXXXXXXXXX n. 63155235, ceduto alla ricorrente.

Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal sig. *Parte_1* il quale ha eccepito il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla *Controparte_1* [...] in quanto avrebbe acquistato il credito da 8 società veicolo, rispettivamente, denominate *Controparte_2* *Controparte_3* *Controparte_4*

[...] *Controparte_5* *Controparte_6* *Controparte_7* *Controparte_8* *Controparte_9* non risultanti iscritte, come la cessionaria, all'albo speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

Ha, altresì, contestato l'esistenza delle cessioni tra XXXXXXXXXX e la odierna opposta.

Ha, altresì, eccepito l'omessa prova del credito e l'omesso perfezionamento del contratto per mancata erogazione della somma.

Infine, ha eccepito l'usurarietà dei tassi di interesse in ragione della penale per inadempimento e della clausola di estinzione anticipata, nonché l'indeterminatezza dei tassi di interesse.

Si è costituita la *Controparte_1* insistendo per il rigetto dell'opposizione ed eccependo, in via preliminare, la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa ex art. 165 c.p.c.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

Svoltasi la procedura di mediazione, deve, in primis, rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, essendo stata la causa iscritta il 3.6.2024 e, quindi, entro i 10 giorni decorrenti dalla notifica, avvenuta il 24.05.2024

Quanto all'eccezione concernente l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB, va rilevato che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024). Ciò, senza considerare che il presente giudizio non attiene alla attività di recupero del credito.

Quanto all'eccezione difetto di titolarità del credito, va premesso che (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025 (Rv. 676403 - 01), in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.

Inoltre, si deve certamente condividere, in diritto che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo con tenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressa mente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione

“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente», ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).

Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B..

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, quest’ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere

valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).

Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, l'esistenza dei contratti è stata specificamente contestata.

Tuttavia parte opposta ha prodotto l'estratto del contratto di cessione con le società veicolo e con la [REDACTED].

Inoltre, è in possesso della copia della documentazione contrattuale, della dichiarazione di decadenza del termine, dell'estratto conto della [REDACTED] s.p.a., tutta documentazione della originaria creditrice che lascia presumere la titolarità del credito in capo alla odierna opposta.

Risulta, ancora, comprovata l'erogazione del credito, dall'atto (anche esso della [REDACTED]) di accettazione del finanziamento (doc. 7 di parte opposta) dal quale risulta anche l'iban dell'opponente.

Inoltre, dall'estratto conto risulta il pagamento di alcune rate, che non avrebbe avuto senso senza l'erogazione del finanziamento.

Anche la doglianza concernente l'usura va rigettata in quanto si discosta espressamente dalle istruzioni della Banca D'Italia.

Va infatti confermata la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016 Rv. 640110) e ciò lascia preferire l'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia, conclusione che pare avallata anche dalle ultime pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).

In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi

moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 (Rv. 662738 - 01)

In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.

Peraltro, (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8103 del 21/03/2023) la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.

Si veda anche Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020: La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.

È stata, altresì, eccepita la discordanza tra il tasso applicato e quello pattuito, con riserva di depositare apposita perizia, però non prodotta.

Ne consegue che la relativa doglianza è da ritenersi indimostrata.

Parte attrice si duole, altresì, dell'applicazione degli interessi composti dai quali discenderebbe l'anatocismo vietato e conseguente illiceità della causa, l'indeterminatezza e la violazione delle regole di trasparenza.

Ebbene nel caso di ammortamento alla francese difetta – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.

Peraltro, gli interessi alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l'autonomia giuridica rispetto al capitale. Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014 Rv. 631434 - 01).

Non vi è, di conseguenza, alcun fenomeno anatocistico o di indeterminatezza e di violazione delle regole della trasparenza (si vedano da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 e Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).

Va, invece, accolta la doglianza concernente l'omessa consegna del piano di ammortamento.

La giurisprudenza (si vedano le già citate Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 e Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024), ha ribadito che in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.

Tale disciplina vale, a fortiori, per il credito a consumo, come evincibile, in motivazione, dalle predette sentenze.

Nel caso di specie manca, effettivamente, il riparto delle rate per capitali ed interessi.

Alla luce di quanto sopra, deriva – anche in questo caso - la nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. dell'oggetto della pattuizione relativa agli interessi convenzionali, con conseguente necessità di sostituire in luogo del tasso indeterminato effettivamente pattuito il tasso risultante dalla clausola sostitutiva di cui all'art. 117, comma 7, TUB.

In conclusione, le domande attoree vanno accolte con riferimento a tale censura.

Parte attrice va, dunque, condannata al pagamento della somma di € 10.112,00 (12.744 – 2632 per rate versate), oltre interessi ex art. 117, comma 7, TUB dal 1.2.2021 al soddisfo;

Le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. ■/2024, ■/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, il 28.03.2024;
- 2) Condanna *Parte_1* (C.F.: *C.F._1*) al pagamento, in favore di *Controparte_1* (P. I.V.A.: *P.IVA_1*), della somma di € 10.112,00 oltre interessi ex art. 117, comma 7, TUB dal 1.2.2021 al soddisfo;
- 3) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Ortona, 20.4.2026.

IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco